



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia
Servizio tutela paesaggistica per le province di Cagliari e di Carbonia - Iglesias.

DETERMINAZIONE N. 1884 / TP-CA CI DEL 21.04.11

Oggetto: Pos. 74378 / Comune di Santadi / Piano Particolareggiato – 2° stralcio. /
Autorizzazione ex art. 9 della L.R. n. 28/1998.

Il Direttore del Servizio

- VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTE le Leggi Regionali 7 gennaio 1977, n. 1 e 13 novembre 1998, n. 31;
- VISTO il Decreto dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 31526/114/P del 28 ottobre 2009 di conferimento all'arch. Giorgio Costa delle funzioni di Direttore del Servizio della Tutela paesaggistica per le province di Cagliari e Carbonia - Iglesias;
- VISTO l'articolo 6 del D.P.R. n. 480/1975;
- VISTO l'art. 57 del Decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348;
- VISTO l'art. 146, del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio emanato con Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nel testo coordinato con il D.Lgs. n. 156 e n. 157 del 24 marzo 2006;
- VISTO il Regio Decreto 3 giugno 1940, n. 1357;
- VISTO l'articolo 28 della Legge n. 1150/1942;
- VISTO l'articolo 21 della L.R. 45/1989;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia
Servizio tutela paesaggistica per le province di Cagliari e di Carbonia-Iglesias

DET. N. 1884 /TP-CA CI
DEL 21.04.11

- VISTA** la nota n. L/1612 del 7 aprile 2006 con la quale la Direzione Generale dell'Area Legale, anche alla luce dei più recenti pronunciamenti della Corte Costituzionale sulla competenza normativa della Regione Sardegna nella materia della tutela del paesaggio, ritiene tuttora vigente la norma di cui all'art. 9, comma 5 della L.R. 28/1998 "Norme per l'esercizio delle competenze in materia di tutela paesistica trasferite alla Regione Autonoma della Sardegna con l'articolo 6 del D.P.R. 22 maggio 1975, n. 480, e delegate con l'articolo 57 del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348", che prevede l'approvazione regionale, sotto il profilo paesaggistico, dei piani attuativi di cui all'art. 21 della L.R. 45/1989;
- VISTO** il D.P.R.S. 08 settembre 2006 n. 82, di approvazione del Piano Paesaggistico Regionale – Primo Ambito Omogeneo;
- VISTO** l'art. 14 della L.R. 23 ottobre 2009 n. 4;
- VISTA** l'istanza del Comune di Santadi, assunta agli atti d'ufficio con prot. 28666 del 16 agosto 2010, tesa ad ottenere il rilascio della prescritta autorizzazione per il 2° stralcio del Piano Particolareggiato;
- ACCERTATO** che il piano particolareggiato del centro storico di Santadi è stato suddiviso in due stralci e che il 1° stralcio non è oggetto di valutazione della presente determinazione, in quanto, è stata attestata la verifica di conformità ai sensi dell'art. 52, delle NTA del PPR, con determinazione n. 219/D.G. del 17 febbraio 2009 del Direttore Generale della Pianificazione Urbanistica e della Vigilanza Edilizia concernente
- VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 12 aprile 2010 con la quale ha approvato il 2° stralcio del Piano Particolareggiato del Centro Storico ai sensi dell'art. 20/21 della L.R. 45/1989;
- VERIFICATO** che l'intervento per cui si chiede l'autorizzazione ricade nel territorio del Comune di Santadi, in ambito vincolato ai sensi dell'art. 47 e seguenti delle Norme Tecniche di Attuazione del PPR;
- VISTA** la determinazione n. 1070/D.G. del 10 ottobre 2007 del Direttore Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia, concernente la



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia
Servizio tutela paesaggistica per le province di Cagliari e di Carbonia-Iglesias

DET. N. 1884 /TP-CA CI
DEL 21.06.11

verifica della perimetrazione del centro di antica e prima formazione del Comune di Santadi;

VISTO

il progetto del Piano Particolareggiato del centro storico – II parte, composto dai seguenti elaborati:

- Relazione, Allegato Relazione;
- Norme di attuazione;
- Tabelle parametriche;
- Abachi tipologici e dei caratteri costruttivi;
- Tav.1 – Inquadramento generale;
- Tav.2 – Stralcio del P.U.C.;
- Tav.3 – Individuazione limiti del comparto;
- Tav. 4-A, 4-B, 4-C, 4-D, 4-E, 4-F – Rilievo: settore A-B-C-D-E-F (Piante – Profili);
- Tav. 5-A, 5-B, 5-C, 5-D, 5-E, 5-F – Progetto definitivo/esecutivo: settore A-B-C-D-E-F (Piante – Profili).

VISTA

la successiva integrazione documentale assunta agli atti d'ufficio in data 23 marzo 2011, prot. 16766, con la quale vengono integrati gli elaborati progettuali in seguito alla richiesta integrazioni da parte di questo servizio, prot. 1503/ TP CA-CI, del 13 gennaio 2011, composto dai seguenti elaborati:

- Tav. 6 – Dettagli dell'illuminazione e della pavimentazione;
- Tav. 7 – Ricognizione dei beni identitari;
- Relazione paesaggistica;
- Linee guida per l'installazione degli impianti tecnologici e degli interventi sullo spazio pubblico. Linee guida per la tutela delle aree di rispetto dei beni identitari.

VISTA

la relazione istruttoria dell'ufficio;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia
Servizio tutela paesaggistica per le province di Cagliari e di Carbonia-Iglesias

DET. N. 1834 /TP-CA CI

DEL 21.04.11

CONSIDERATO che le azioni programmate e previste nel Piano Particolareggiato del Centro Storico del Comune di Santadi risultano coerenti con l'art. 52 delle NTA del PPR;

VERIFICATA la compatibilità rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo ed alle finalità di tutela del Piano Particolareggiato del Centro Storico del Comune di Santadi;

ACCERTATO che gli elaborati presentati offrono una descrizione esaustiva del patrimonio edilizio esistente, nella sua evoluzione storica e nella condizione attuale (tipologie edilizie e architettoniche, stato di conservazione) anche attraverso abachi e schede parametriche delle unità edilizie, per ciascuna unità di intervento, riportando sia le caratteristiche tipologiche, dimensionali e strutturali dello stato attuale degli edifici che le previsioni progettuali, la descrizione degli elementi di degrado da eliminare e/o gli elementi di pregio da salvaguardare.

DETERMINA

ART. 1 Di autorizzare, per i motivi espressi in premessa e per gli effetti di cui all'art. 9 della L.R. n. 28/1998, il Piano Particolareggiato del Centro Storico – 2° stralcio del Comune di Santadi così come descritto negli elaborati allegati alla presente determinazione, con le seguenti prescrizioni:

- dovrà essere predisposto uno studio di insieme, inerente la normativa di attuazione e gli interventi di sistemazione degli spazi collettivi dei due piani particolareggiati, al fine di armonizzare e valorizzazione compiutamente i caratteri del tessuto storico;
- l'installazione di impianti tecnologici dovrà essere vietata nei corpi di fabbrica che conservano l'assetto storico, materiali ed elementi storici ad eccezione dei casi in cui sia possibile installarli su corpi di fabbrica interni e che comunque risultino non visibili dalla viabilità principale o dalle visuali panoramiche;
- dovrà essere completata la verifica in merito al comma 5, dell'art. 52 delle NTA del PPR, per le zone ricadenti all'interno del centro di antica e prima formazione non valutate nel PP in esame.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia
Servizio tutela paesaggistica per le province di Cagliari e di Carbonia-Iglesias

DET. N. 1884/TP-CA CI

DEL 21.04.11

- ART. 2 Ogni eventuale variante al Piano dovrà essere preventivamente approvata da questo Servizio. Le opere programmate in sede esecutiva dovranno essere progettate conformemente alle indicazioni del Piano, come descritte nei grafici allegati;
- ART. 3 Tutte le opere previste dal Piano in oggetto dovranno essere specificatamente autorizzate ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e per effetto della L.R. 12/08/1998 n. 28 art. 3 comma 1 lett. c). Il parere ai sensi del citato D.Lgs. 42/2004 sui progetti esecutivi delle opere programmate dovrà essere emanato dal competente organo comunale, previo accertamento dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico - scientifica previsti dall'art. 146 comma 6 del citato decreto.
- ART. 4 La presente determinazione è rilasciata esclusivamente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9 della Legge Regionale 12 agosto 1998, n. 28.
Resta fermo l'obbligo dell'osservanza di ogni ulteriore prescrizione derivante da altre, distinte, Autorità.
- ART. 5 Ai sensi dell'art. 21, u.c. della Legge Regionale 13/11/1998, n. 31, la presente determinazione viene contestualmente comunicata all'Assessore.

Avverso il presente provvedimento é ammesso ricorso al Direttore Generale dello scrivente Assessorato ai sensi dell'art. 21 comma 7 e dell'art. 24 c. 1 lett. f) della L.R. 31/98. E' ammessa, altresì, la proposizione di ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale secondo le modalità di cui alla legge 6/12/1971 n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di ricevimento del presente atto.

Il Direttore del Servizio

Arch. Giorgio Costa

Ing. S. Lallai / Resp. Sett. Territ. di

